

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 - COSTITUZIONE GRUPPO

E' costituito il "Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile" del Comune di Castelleone denominato "CASTRUM LEONIS" , nel proseguo del presente Regolamento definito "Gruppo".

Il Gruppo avrà sede presso i locali che verranno messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Il simbolo del Gruppo è il seguente :



e può essere modificato a seguito di proposta.

Il Gruppo non ha scopi di lucro ed è apolitico e senza vantaggi personali. L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione dell'iniziativa.

Al Gruppo possono aderire cittadini residenti e non residenti in questo Comune, allo scopo di prestare la loro opera con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Nel proseguo del presente Regolamento saranno definiti "Volontari".

Per iscriversi al Gruppo, i Volontari devono essere assicurati ai sensi della normativa vigente, e per lo svolgimento delle attività operative devono possedere i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggior età ;
- b) non aver riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio;
- c) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività assegnate. A tal fine ogni Volontario sarà sottoposto a visita medica tramite competente medico del lavoro indicato dall'Ente che stabilirà le eventuali limitazioni alle attività di Protezione Civile. Il Volontario dovrà attenersi alle prescrizioni fornite dal medico competente, per quanto concerne le attività ed eventuali limitazioni date dalla risultanza della visita medica. Qualora non si attenga alle prescrizioni, lo fa sotto la sua responsabilità sollevando il medico competente l'Ente e chi lo rappresenta.

Per la verifica dei requisiti di cui al comma precedente, ogni anno i Volontari e il legale rappresentante del gruppo producono, rispettivamente alla organizzazione d'appartenenza ed all'autorità di protezione civile alla cui sezione è iscritto il gruppo medesimo, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). (Art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento Regionale n.9/2010)

L'attività del Gruppo consiste nella previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in caso di calamità ed emergenze interessanti la sicurezza e la tutela della popolazione del territorio comunale: a tale scopo i Volontari saranno addestrati, equipaggiati e dotati di idonei DPI. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari della protezione civile alcun'altra attività che contrasti con i valori e le finalità indicate nel presente Regolamento.

Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile l'intervento dei volontari alle attività operative è consentito solo dopo la partecipazione degli stessi ad attività di formazione e di addestramento conformi agli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale. (art. 7 comma 3 del Regolamento Regionale n.9/2010)

Le eventuali infrazioni saranno valutate dal Sindaco o suo delegato e potranno comportare sanzioni graduate.

I settori di intervento, nei quali il gruppo intende operare come "organismo" locale di Protezione Civile, in funzione della capacità e delle professionalità dei Volontari sono :

- logistica e formazione
- segreteria
- servizi ai cittadini
- Interventi vari

Tali settori potranno essere ampliati in funzione delle nuove capacità che andranno a costituirsì ed a formarsi all'interno del gruppo. Possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali tipi di intervento che si rendessero necessari sul territorio.

Il Gruppo fa riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Cremona e al Piano di Emergenza Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.36 del 25/09/2019.

Art - 2 AMMISSIONE AL GRUPPO

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda dell'autocertificazione che attesti l'assenza di condanne penali e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I Volontari saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne attesti la generalità, l'appartenenza al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e l'eventuale qualifica e/o specializzazione. Tale tesserino dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dai Volontari.

Il tesserino di riconoscimento verrà assegnato ed utilizzato da ciascun volontario ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale n. 9/2010.

Il Volontario che intenda dimettersi dal Gruppo dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco con un preavviso di almeno giorni 30, e riconsegnare tutta la dotazione che gli è stata affidata.

Art. 3 - COMPITI DEL SINDACO

Il Sindaco ai sensi dell'art.15 della legge 225/92 nella sua qualità di autorità locale di Protezione Civile, è responsabile unico del Gruppo. Può nominare uno o più coordinatori con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il Gruppo stesso per le attività di protezione civile. Può avvalersi di eventuali altri collaboratori (es. capisquadra) che possano consentire al Gruppo di svolgere in modo ottimale il proprio servizio.

Inoltre compete al Sindaco :

- Curare la disposizione per l'utilizzo del Gruppo
- Accettare le domande di adesione al Gruppo
- Assistere la continuità operativa ed amministrativa del Gruppo
- Informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile
- Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile
-

Art. 4 – ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE

L'Amministrazione Comunale provvederà ad iscrivere il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile nell' Albo Regionale di Volontariato di Protezione Civile, sezione Provinciale di Cremona e a provvedere ai successivi adempimenti amministrativi.

Art. 5 - ADDESTRAMENTO E MATERIALI

I Volontari sono addestrati da Enti e Istituzioni facenti parte della Protezione Civile o comunque che abbiano uno specifico titolo per l'addestramento. Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento dei singoli Volontari,

individuando compiti e funzioni che possano essere svolti anche da persone che per età od altre cause non siano in condizioni di garantire una totale operatività.

Le dotazioni tecniche e dispositivo di protezione individuate saranno fornite dal Comune, anche in forma di cessione temporanea o essere frutto di donazioni.

In ogni caso i beni durevoli saranno censiti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso.

Ai Volontari l'Amministrazione Comunale assegna un equipaggiamento da indossare e usare in attività addestrativa ed operativa. In ogni caso il Volontario dovrà indossare l'uniforme o qualsiasi altro segno di riconoscimento con decoro e secondo le direttive del Gruppo. I Volontari sono responsabili del buon mantenimento delle dotazioni assegnate.

Ai Volontari è consentito, al fine di migliorare la propria operatività, di integrare la dotazione base con attrezzature e vestiario personali purché adeguati e nel rispetto delle direttive del Gruppo.

L'Amministrazione Comunale può integrare le dotazioni del Gruppo con equipaggiamenti e mezzi di intervento assegnati dalle autorità competenti.

L'Amministrazione Comunale garantisce ai Volontari la copertura assicurativa contro infortuni, malattie o altro, nonché per la responsabilità civile verso terzi mediante stipulazione di apposito contratto secondo le modalità previste dall' art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi.

Per dotare il Gruppo dei necessari mezzi ed attrezzature, nonché delle sedi di allocamento o di deposito dei materiali, il Comune potrà chiedere alla Regione e alla Provincia la concessione di contributi o finanziamenti secondo le leggi vigenti.

Per mantenere il requisito di operatività il gruppo dovrà svolgere un addestramento costante e almeno una esercitazione all'anno alla quale dovrà partecipare la maggioranza dei propri volontari operativi. Per ogni esercitazione effettuata il gruppo dovrà redigere una relazione da inviare alla Provincia o alla Regione alla fine dell'anno, in funzione della sezione di appartenenza (Art. 6 comma 6 del Regolamento Regionale n. 9/2010)

Art. 6 – ALTRE ATTIVITA'

Il Gruppo opera di regola nel territorio comunale su attivazione del Sindaco.

Il Gruppo può essere impegnato, previa adeguata formazione ed autorizzazione, per attività di supporto alla Polizia Locale, nella tutela ecologico - ambientale del territorio e/o in occasione di manifestazioni pubbliche sul territorio comunale.

I Volontari potranno svolgere mansioni anche in altri territori purché le richieste di partecipazione, pervengano da Enti, Istituzioni pubbliche o Associazioni.

Per l'espletamento di queste particolari attività i volontari dovranno essere specificatamente autorizzati dal Sindaco, sentito il coordinatore, anche con particolare riguardo all'eventuale richiesta di rimborso spese.

Art. 7 – DIRITTI DEI VOLONTARI

I Volontari svolgono la mansione di pubblico servizio ed operano a supporto di un pubblico ufficiale.

Il volontario non percepisce alcun compenso, è tutelato dalle Leggi come lavoratore, prevedendo il rimborso al datore di lavoro per il periodo di impiego nelle attività di pianificazione, addestramento e formazione teorico- pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza di Protezione Civile, soccorso e assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali.

In caso di impiego in queste attività, il volontario ha diritto al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e al mantenimento del trattamento economico e previdenziale. Le organizzazioni di protezione civile di appartenenza, possono richiedere il rimborso delle spese sostenute dai propri volontari nel corso delle attività.

I Volontari di Protezione Civile, in addestramento ed in operazione, possono rifiutarsi di eseguire azioni o lavori che essi giudichino pericolosi o per cui ritengono di non essere adeguatamente preparati.

Quanto sopra non influirà sulla loro appartenenza al Gruppo, di conseguenza saranno tenuti ad integrare la loro esperienza frequentando le esercitazioni o i corsi che la Protezione Civile di volta in volta organizzerà tramite enti competenti.

Agli aderenti al Gruppo legittimamente impegnati in eventuali attività di emergenza o simulazione, soccorso e formazione tecnico/pratica, debitamente autorizzate, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa statale e regionale.

Art 8 - MODALITA' OPERATIVE

Le modalità d'attivazione del Gruppo fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo Piano d'intervento predisposto dall' Amministrazione Comunale.

In caso d'emergenza il Sindaco convoca il coordinatore che, in base alla loro reperibilità e disponibilità, chiama i Volontari.

Questi si presentano muniti di divisa nel luogo convenuto, ove si metteranno a disposizione delle autorità competenti per il periodo in cui la loro opera potrà essere utile. Pertanto i Volontari dovranno lasciare il proprio recapito telefonico ed il proprio indirizzo al fine di consentire la propria reperibilità.

Il Volontario è tenuto altresì a comunicare l'esistenza di situazioni particolari che potrebbero pregiudicare la sua reperibilità e la sua partecipazione alle attività del Gruppo. In questi casi il Volontario può segnalare l'eventuale disponibilità di un altro volontario disposto a sostituirlo nello svolgimento dei propri servizi.

Art. 9 – RICHIESTA RIMBORSI

Ai fine dell'applicazione dei rimborsi di spese vive per le operazioni eseguite al di fuori del territorio comunale si procederà secondo le modalità stabilite dal Sindaco.

Art. 10 – NORME FINANZIARIE

Il codice fiscale del Gruppo coincide con quello del Comune. Nel Bilancio del Comune è iscritta apposita voce di spesa nella quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma emergenza.

Nella parte Entrate del Bilancio verrà iscritta apposita voce collegata con la voce spesa sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi, donazioni, sponsorizzazioni, nonché quelle derivanti dall'attività del Gruppo per la raccolta di fondi in occasione di manifestazioni. Le somme derivanti dall'attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo andranno a far parte delle Entrate e potranno essere utilizzate per attività di socializzazione ed integrazione del Gruppo stesso.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente Regolamento sono condizioni necessarie per la appartenenza al Gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dal D.P.R. 194/2001, al Regolamento Regionale 18 Ottobre 2010 n. 9 ed alle altre norme in materia.

Il presente Regolamento potrà essere aggiornato e modificato a seguito dell'evoluzione normativa riguardante la Protezione civile.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si compone di n° 12 articoli ed entrerà in vigore il giorno successivo la data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Copia del presente Regolamento sarà inviata al Prefetto ed al Presidente della Provincia.